



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 102 DEL 05/08/2024

PORTO DI ANCONA

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DI MQ. 2.450,00 SITUATA A TERGO DELLA
BANCHINA N. 26 PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLA GRU
SEMOVENTE GOTTWALD GHML (N. FABBR. 361349) – DAL 05/08/2024 AL 16/08/2024**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;



- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18-ter del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 12A/2020 e 13C/2020 rilasciata a favore della società C.P.S. Soc. Coop;
- VISTO** il nulla osta n. 4/2022 rilasciato alla società C.P.S. Soc. Coop. – C.F./P.IVA 01372740421 per utilizzo delle banchine pubbliche del Porto di Ancona per effettuare le operazioni portuali di imbarco e sbarco contenitori;
- VISTA** la nota della società C.P.S. Soc. Coop. – C.F./P.IVA 01372740421, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. 12660-26/07/2024, con cui ha comunicato il fermo della gru semovente Gottwald GHML (n. fabbr. 361349) con necessità di spostamento della stessa al fine di consentire le attività di manutenzione previste;
- VISTA** la richiesta dalla società C.P.S. Soc. Coop., acquisita al prot.n. 12661-26/07/2024 e prot. n. 12662-26/07/2024, con cui la Società ha formalizzato la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un'area demaniale situata a tergo della banchina n. 26 del Porto di Ancona, per un periodo di 12 giorni a decorrere dal 05/08/2023, per svolgere le attività di manutenzione della gru semovente in dotazione a causa della rottura dei paraoli interni al braccio della gru, che durante il periodo di manutenzione dovrà restare abbassato;
- VISTA** la nota prot. 12761-29/07/2024, con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale gli adempimenti dovuti, tra cui il canone per il deposito temporaneo di che trattasi, prendendo atto della polizza RCT – RCO già presente agli atti, nonché la precisazione della superficie dell'area richiesta in occupazione temporanea;
- VISTA** le integrazioni prodotte da Codesta Spett.le Società ed acquisite al prot. n. 12764-29/07/2024, 12915-31/07/2024 e 13101-01/08/2024, con trasmissione delle quietanze di pagamento del deposito cauzionale di € 5.000,00, già prestato per simile richiesta, e dell'importo del canone dovuto;



- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Ancona, quale nulla osta per quanto di competenza rilasciato con la nota acquisita al prot. 13084-01/08/2024;
- VISTE** le Ordinanze n. 92/2023 e 135/2023 di questa Autorità relative all'utilizzo dell'area demaniale a tergo della banchina n. 26 per svolgere attività di manutenzione delle gru semoventi;
- RICHIAMATE** le prescrizioni rilasciate dalla Direzione Tecnica di questa Autorità con la nota prot. n. U-14126-18/08/2023, nonché della Divisione Safety-Security con la nota del 16/08/2023;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio

RENDE NOTO

Nel periodo dal 05/08/2024 al 16/08/2024 l'area di mq 2.450,00 situata a tergo della banchina n. 26 del porto di Ancona, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale e del tutto temporanea per la manutenzione della gru semovente Gottwald GHML (n. fabbr. 361349) in dotazione alla impresa portuale C.P.S. Soc. Coop., a causa della rottura dei paraoli interni al braccio della gru, che durante il periodo di manutenzione dovrà restare abbassato.

Le attività di manutenzione verranno svolte dalle seguenti imprese:

1. LNG SRL CRANE SOLUTIONS, sede in Via Einaudi n. 8, Piacenza (PC), iscritta nel registro ex art. 68 Cod. Nav. al n. 385/2024
2. CEMI METALMECCANICA SRL, con sede in Via del Commercio n. 8, Falconara M.ma (AN), iscritta nel registro ex art. 68 Cod. Nav. al n. 177/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale C.P.S. Soc. Coop. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale C.P.S. Soc. Coop. e dalle ditte incaricate alla esecuzione delle attività di manutenzione della gru semovente:

- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in materia antincendio di cui al DPR 151/2011 e s.m.i., ivi compreso il rispetto di eventuali disposizioni modificative che saranno comunicate dagli Enti competenti.
- Rispetto delle norme/procedure inserite nei Piani Sicurezza Portuali e nel Regolamento Accessi.
- Le ditte incaricate allo svolgimento delle attività dovranno essere iscritte nel registro ex art. 68 Cod. Nav., per come previsto dal regolamento di cui all'Ordinanza n. 14/2023 di questa Autorità di Sistema Portuale, tramite il portale dedicato <https://porto.ancona.it/it/articolo-68>.
- Nel caso si rendesse necessario l'intervento di ulteriori ditte non preventivamente individuate, le stesse dovranno essere iscritte nel registro ex art. 68 Cod. Nav. nelle modalità di cui al punto precedente, oltre all'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento.
- Le ditte incaricate dovranno effettuare la richiesta di accesso all'ambito portuale tramite il portale dedicato <https://www.porto.ancona.it/accessiporto/>.
- L'esecuzione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualsiasi ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di sicurezza fisica e salute dei lavoratori, di tutela ambientale, di prevenzione incendi, nonché secondo quanto previsto nella relazione tecnica in data 04/08/2023 prodotta dal soggetto direttamente interessato.
- Lo spazio a terra direttamente interessato dalle attività in questione, ivi incluse le aree ove si prevede il sollevamento in quota di materiali o di attrezzature, dovrà essere delimitato e segnalato in tutto il suo perimetro, ciò per l'intera durata delle attività medesime, conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n.81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, affinché sia ivi impedito ogni accesso di soggetti estranei e sia altresì evitata ogni pregiudizievole interferenza con le attività portuali limitrofe.
- Dovrà essere garantita la corretta fruibilità della banchina n. 26, nonché della relativa viabilità retrostante da parte delle altre imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali. A tal proposito, le attività di arrivo/partenza dei mezzi necessari allo svolgimento della manutenzione prevista dovranno essere assistite – a cura del soggetto interessato – da personale adeguatamente formato con funzioni di moviere - almeno n. 2 movieri - affinché non vengano mai a crearsi interferenze con la pubblica circolazione viaria e con le limitrofe attività portuali.
- I mezzi operativi non potranno occupare la viabilità pubblica e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta.
- Dovrà essere assicurato sempre il transito dei veicoli di soccorso e di controllo/ispezione.

- Durante l'esecuzione delle attività in questione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad impedire la dispersione di materie di qualsiasi tipo (es. polveri, schizzi d'acqua, acque di lavaggio, etc.) nell'ambiente circostante.
- Nel caso di utilizzo di acqua di lavaggio, prevedere palloni otturatori da predisporre all'interno delle caditoie esistenti per evitare immissioni nel sistema di raccolta delle acque meteoriche e che dovranno essere monitorati costantemente per tutto il tempo della loro permanenza, affinché gli stessi vengano mantenuti nelle condizioni di pressione e di ubicazione necessarie a garantirne la corretta efficacia. Inoltre, prima della rimozione dei suddetti palloni otturatori, le caditoie e le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a monte degli stessi dovranno essere correttamente lavate, affinché siano ivi rimosse le acque di lavaggio prodotte nell'ambito delle attività in questione nonché ogni materia residua che dalle stesse acque di lavaggio risultasse ivi veicolata.
- Tutte le materie di risulta dalle attività in questione dovranno essere gestite nel rispetto dei canoni e delle disposizioni di cui alle vigenti norme in materia ambientale, delle quali si richiama in particolare il D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato.
- Le attività in questione dovranno essere sospese laddove si ravvisino condizioni meteorologiche avverse (intendendosi in ciò i fenomeni meteorologici che impediscano il puntuale rispetto delle prescrizioni stabilite con la presente nota), queste ultime da verificare – per il tramite dei bollettini meteorologici ufficiali – da parte del soggetto committente delle attività medesime.
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.
- Il soggetto interessato risponderà direttamente per ogni danno a cose e/o persone eventualmente derivante dall'esecuzione delle attività in questione, al cui riguardo questa Autorità si rende sin da ora manlevata.
- Al termine delle attività, lo spazio interessato dovrà essere ricondotto in pristino stato entro il tempo massimo di n. 24 ore, ovvero libero da ogni materiale ed attrezzatura riconducibili alle attività medesime, nonché ben pulito.
- Qualora l'impresa non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;

Art. 3

La società richiedente e le ditte incaricate allo svolgimento delle attività previste assumono il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La società richiedente, prima dell'avvio delle attività, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 05/08/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)